



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Procedura per la modifica  
degli statuti delle regioni  
a statuto speciale  
A.C. 203 e abb.

n. 30

25 luglio 2006



*Alla redazione del dossier ha collaborato la sezione Affari regionali*

## **DIPARTIMENTO ISTITUZIONI**

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**File:** *ac0107.doc*

## **I N D I C E**

### **SCHEDA DI SINTESI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA**

#### **Dati identificativi**

#### **Struttura e oggetto**

- § [Contenuto](#)
- § [Relazioni allegate](#)

#### **Elementi per l'istruttoria legislativa**

- § [Necessità dell'intervento con legge](#)
- § [Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite](#)
- § [Rispetto degli altri principi costituzionali](#)

§ [Incidenza sull'ordinamento giuridico](#)

## **SCHEMA DI LETTURA**

**Il procedimento di revisione degli statuti speciali**

**Le proposte di legge costituzionale in esame**

**Il dibattito parlamentare nelle precedenti legislature**

## **PROGETTI DI LEGGE**

- § [A.C. 203, \(on. Zeller ed altri\), Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale](#)
- § [A.C. 980, \(on. Bressa ed altri\), Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale](#)
- § [A.C. 1241, \(on. Boato\), Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale](#)

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- § Costituzione della Repubblica italiana. (art. 116)
- § R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello statuto della Regione siciliana. (art. 41-ter)
- § L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna. (art. 54)
- § L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta. (art. 50)
- § L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (art. 63)
- § D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (art. 103)


# Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

## DATI IDENTIFICATIVI

<b>Numero del progetto di legge</b>	A.C. 203 (p.d.l. cost.)
<b>Titolo</b>	Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale
<b>Iniziativa</b>	on. Zeller ed altri
<b>Settore d'intervento</b>	Regioni; fonti normative
<b>Iter al Senato</b>	No
<b>Numero di articoli</b>	5
<b>Date</b>	
§ <i>presentazione o trasmissione alla Camera</i>	28 aprile 2006
§ <i>annuncio</i>	28 aprile 2006
§ <i>assegnazione</i>	14 giugno 2006
<b>Commissione competente</b>	I (Affari costituzionali)
<b>Sede</b>	Referente – prima deliberazione
<b>Pareri previsti</b>	Commissione parlamentare per le questioni regionali

<b>Numero del progetto di legge</b>	A.C. 980 (p.d.l. cost.)
<b>Titolo</b>	Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale
<b>Iniziativa</b>	on. Bressa ed altri
<b>Settore d'intervento</b>	Regioni; fonti normative
<b>Iter al Senato</b>	No
<b>Numero di articoli</b>	5
<b>Date</b>	
§ <i>presentazione o trasmissione alla Camera</i>	5 giugno 2006
§ <i>annuncio</i>	6 giugno 2006
§ <i>assegnazione</i>	27 giugno 2006
<b>Commissione competente</b>	I (Affari costituzionali)
<b>Sede</b>	Referente – prima deliberazione
<b>Pareri previsti</b>	Commissione parlamentare per le questioni regionali

<b>Numero del progetto di legge</b>	A.C. 1241 (p.d.l. cost.)
<b>Titolo</b>	Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale
<b>Iniziativa</b>	on. Boato
<b>Settore d'intervento</b>	Regioni; fonti normative
<b>Iter al Senato</b>	No
<b>Numero di articoli</b>	5
<b>Date</b>	
§ <i>presentazione o trasmissione alla Camera</i>	29 giugno 2006
§ <i>annuncio</i>	3 luglio 2006
§ <i>assegnazione</i>	5 luglio 2006
<b>Commissione competente</b>	I (Affari costituzionali)
<b>Sede</b>	Referente – prima deliberazione
<b>Pareri previsti</b>	Commissione parlamentare per le questioni regionali



## STRUTTURA E OGGETTO

### Contenuto

Le tre proposte di legge costituzionale in esame (A.C. 203, Zeller ed altri; A.C. 980, Bressa ed altri; A.C. 1241, Boato), sono composte da cinque articoli, i quali apportano modifiche di analogo tenore, rispettivamente, alle disposizioni dei cinque **statuti delle Regioni ad autonomia speciale** riguardanti il **procedimento di revisione** dei medesimi statuti di autonomia.

Le novelle dispongono che le modifiche agli statuti di autonomia debbano essere adottate, con legge costituzionale, **previa intesa** con la Regione o con la Provincia autonoma interessata (e non più, come previsto oggi, previo **parere** del rispettivo Consiglio regionale).

### Relazioni allegate

Le proposte di legge costituzionale, di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.

## ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

### **Necessità dell'intervento con legge**

Le proposte di legge in esame sono volte a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e degli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale, il testo degli statuti medesimi, approvati con legge costituzionale.

### **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Si tratta, come detto, di proposte di legge costituzionale.

### **Rispetto degli altri principi costituzionali**

Si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare sul testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione* (XIV legislatura), il dibattito sull'art. 38 (che le proposte di legge costituzionale in esame, con diversa formulazione, ripropongono) ebbe ad oggetto l'interpretazione che della relativa modifica costituzionale avrebbe dovuto darsi in rapporto ai suoi possibili effetti sulla forma di Stato. Sul punto si rinvia alle schede di lettura.

### **Incidenza sull'ordinamento giuridico**

### ***Coordinamento con la normativa vigente***

Le proposte di legge costituzionale ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

# Scheda di lettura

## IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione dispone che il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi **statuti speciali** adottati con **legge costituzionale**.

A seguito di modifiche apportate ai cinque statuti speciali dalla L.Cost. 2/2001[1], per le **modificazioni** agli statuti medesimi la procedura di cui all'art. 138 Cost.[2] per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali trova applicazione con le rilevanti peculiarità che seguono[3]:

§ le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare[4] sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio[5] della Regione interessata, che esprime il suo **parere** entro due mesi (in Trentino-Alto Adige, il parere è espresso anche dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano);

§ le modificazioni allo Statuto approvate dalle Camere **non sono comunque sottoposte a referendum** nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione)[6].

Va inoltre ricordato che, ad eccezione di quelle dello statuto siciliano, le altre **disposizioni finanziarie** degli statuti speciali possono essere modificate **con legge ordinaria**:

§ “su concorde richiesta” o “in accordo” con la Regione e le Province autonome, quelle degli statuti del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta;

§ “sentita” la Regione, quelle degli statuti della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia[7].

## LE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE IN ESAME

Le tre proposte di legge costituzionale in esame (**A.C. 203**, on. Zeller ed altri; **A.C. 980**, on. Bressa ed altri; **A.C. 1241**, on. Boato), testualmente identiche tra loro – fatta eccezione per il disposto dell'art. 4 dell'A.C. 1241, del quale si dirà – sono composte da cinque articoli, i quali apportano modifiche di analogo tenore, rispettivamente, alle disposizioni dei cinque **statuti delle Regioni ad autonomia speciale** riguardanti il **procedimento di revisione** dei medesimi statuti di autonomia.

Le novelle dispongono che le modifiche agli statuti di autonomia debbano essere adottate, con legge costituzionale, **previa intesa** con la Regione o con la Provincia autonoma interessata, e non più, come previsto oggi, previo **parere** del rispettivo Consiglio regionale.

L'intesa va raggiunta sul testo approvato dalle due Camere (ex art. 138 Cost.) **in prima deliberazione**, che viene a tal fine trasmesso al Consiglio regionale (e ai Consigli delle Province autonome, per le proposte che riguardano lo statuto del Trentino-Alto Adige).

Le proposte di legge costituzionale introducono un'apposita procedura nel caso di **diniego alla proposta di intesa**, che può essere manifestato entro **tre mesi** dalla trasmissione del testo, con deliberazione **a maggioranza dei due terzi dei componenti** del Consiglio della Regione interessata (o di uno dei Consigli delle Province autonome). Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.

La proposta di legge costituzionale A.C. 1241 si differenzia dalle altre due con riguardo alla procedura per la modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (art. 4).

Essa richiede infatti che il diniego alla proposta di intesa sia deliberato **dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti**, **previa conforme deliberazione dei due Consigli provinciali**, anch'essa a maggioranza dei due terzi dei componenti. Secondo le altre due proposte, come si è accennato, il diniego può invece essere manifestato (ferma restando la maggioranza dei due terzi), **sia** dal Consiglio regionale **sia** da ciascuno dei due Consigli provinciali.

Tutte le proposte di legge costituzionale dispongono infine (all'art. 3, comma 2) l'**abrogazione** del terzo comma dell'art. 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Ai sensi di tale comma, qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione **può indire un referendum consultivo** prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

La disposizione recata dal comma – non presente negli altri statuti speciali – non appare in effetti conciliabile con la nuova procedura introdotta dai testi in esame.

## IL DIBATTITO PARLAMENTARE NELLE PRECEDENTI LEGISLATURE

Le proposte di legge costituzionale in esame riproducono, nella sostanza, il disposto dell'**art. 38** del testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, sottoposto – con esito negativo – a *referendum* confermativo ex art. 138 Cost. lo scorso 25 giugno[8].

L'art. 38, peraltro **modificando l'art. 116, primo comma, della Costituzione**, e non i singoli statuti speciali, subordinava infatti l'adozione di interventi sugli statuti medesimi ad una previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata[9].

Il testo costituzionale recepiva a sua volta la richiesta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale di inserire in Costituzione la **natura “pattizia” degli statuti** stessi (che nella prassi sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un'intesa con la Regione).

Nel corso dell'esame parlamentare, il dibattito sull'art. 38 citato ebbe ad oggetto l'**interpretazione** che della relativa modifica costituzionale avrebbe dovuto darsi in rapporto ai suoi possibili effetti sulla forma di Stato.

Si è rilevato che, a seconda delle letture possibili, l'approvazione di quel testo avrebbe effettivamente radicato in Costituzione la reclamata natura pattizia degli statuti speciali o, invece, avrebbe costituito per quegli statuti un rilevante aggravamento procedimentale, lasciando tuttavia inalterata ed incondizionata al Parlamento nazionale la potestà di “chiudere l'ordinamento” e la gerarchia delle fonti tramite la legge costituzionale.

Se infatti si ritiene che, di fronte alla manifestazione del dissenso da parte della Regione o della Provincia autonoma (espresso dalla maggioranza prescritta nei termini richiesti), le Camere **non possano procedere all'approvazione** della legge costituzionale, allora il testo all'esame fonderebbe in Costituzione la **natura pattizia** degli statuti speciali, modificando sia lo *status* delle Regioni a statuto speciale sia la **forma di Stato**.

Se invece si ritiene che – ferma ogni altra valutazione di opportunità politico-istituzionale – il Parlamento **possa comunque** procedere alla approvazione (in dissenso) di quel testo costituzionale, allora l'innovazione avrebbe costituito un forte e significativo **aggravamento della procedura** di modificazione degli statuti speciali ma non avrebbe modificato la natura di quella legge costituzionale e la forma dello Stato[10].

Si deve ricordare in proposito che nel corso dell'approvazione del citato art. 38 della legge costituzionale non confermata dal *referendum* è apparsa prevalere l'interpretazione dell'**aggravamento procedimentale**. Ciò perché sono stati sempre respinti gli emendamenti che miravano ad esplicitare il divieto di procedere in caso di mancanza di assenso o in caso di diniego da parte della Regione, sia perché i relatori e molti altri intervenuti hanno contestualmente affermato che non sarebbe stato possibile limitare la sovranità del Parlamento nazionale e della legge costituzionale.

Così il relatore sen. D'Onofrio a proposito del primo testo approvato dal Senato, testo che prevedeva ancora l'espressione (positiva) dell'assenso: “Dobbiamo confermare che la legge costituzionale la fa il Parlamento, che non può essere vincolato quanto ai contenuti a nulla, neanche alle Regioni a statuto speciale, ma vi è anche l'indicazione che le modifiche devono essere fatte con l'intesa e che nessuna parte, né lo Stato né la Regione, può impedire con il proprio comportamento che la legge costituzionale sia fatta. È una questione di intelligenza politica più che di diritto costituzionale. [...] Se l'accordo costituzionale che vogliamo raggiungere è nel senso che deve restare la sovranità del Parlamento nazionale nel fare la legge costituzionale, una formula simile a quella adottata con i culti acattolici[11] potrebbe essere vicina alla realtà [...]; le Regioni a statuto speciale si presentano in modo diverso dalle Regioni a statuto ordinario, ma non sono un altro Stato con il quale o c'è l'intesa o non si fa il trattato. Occorre trovare una soluzione intermedia tra il puro non far nulla da parte dei due soggetti contraenti e il vincolare l'uno all'altro”[12].

Anche alla Camera la richiesta del relatore on. Bruno di ritirare i subemendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione conferma l'interpretazione restrittiva della "natura pattizia" conferita agli statuti speciali: "La formulazione dell'emendamento della Commissione [...] non contenga una piena accettazione dello statuto sia da parte del Parlamento che da parte della Regione interessata. [...] Insomma, si conferma che gli statuti potrebbero essere approvati al limite senza o contro il parere delle Regioni interessate". Così l'on Maurandi, commentando il testo proposto dalla Commissione (quello poi approvato definitivamente nella legge), e così gli altri interventi favorevoli alla approvazione di quel testo<sup>[13]</sup>.

Va ricordato da ultimo che il testo approvato nella precedente legislatura prevedeva (all'art. 50) la soppressione del terzo comma dell'art. 116 Cost., che consente di estendere forme e condizioni particolari di autonomia ad altre Regioni, diverse da quelle a statuto speciale. Questo testo, che ora permane in Costituzione, sebbene si riconnetta letteralmente alle autonomie speciali di cui al primo comma dell'art. 116 Cost. (recita infatti: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]") non conduce alla costituzione di nuove Regioni a statuto speciale alla stregua di quelle di cui al primo comma dell'art. 116, e alla approvazione di altri statuti speciali, e non coinvolge il legislatore costituzionale dacché quelle ulteriori forme e condizioni di autonomia vengono riconosciute (o concesse) con legge (ordinaria) dello Stato, "rafforzata" dalla procedura di proposta regionale e di intesa Stato-Regione.

La costituzionalizzazione della natura pattizia degli statuti speciali è stata per altro contrastata anche nella precedente occasione dell'esame della più volte citata L.Cost. 2/2001, che ha modificato proprio gli statuti speciali.

Il tema – in termini peraltro diversi e più ampi – è tornato all'attenzione del Parlamento anche nel corso dell'esame della L.Cost. 3/2001<sup>[14]</sup>, che ha riformato molte disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Nella prima occasione, sono stati respinti tutti gli emendamenti intesi, come si diceva in quel contesto, a trasformare da sostanziale in formale la natura pattizia degli statuti speciali; nella seconda sono state dichiarate inammissibili varie proposte emendative che, nell'ottica di una riforma dello Stato in senso federale, miravano a trasformare in pattizia la stessa Costituzione. In entrambi i casi si è asserito che quelle modificazioni sarebbero andate oltre il potere stesso di emendamento della Costituzione e avrebbero dovuto attingere al cosiddetto "potere costituente", che non apparterebbe al Parlamento costituito.

Nel corso dell'iter di approvazione della L.Cost. 2/2001, i Consigli e le Giunte regionali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ripetutamente uditi dalla Commissione referente e, informalmente e straordinariamente per la Valle d'Aosta, anche nel corso della discussione in Assemblea, insisterono particolarmente per la costituzionalizzazione della natura pattizia degli statuti speciali. In sede di votazioni sulla seconda lettura il relatore del provvedimento, on. Di Bisceglie, così motivava l'impossibilità di accogliere quella modifica: "Ora il punto è questo: dubito che nel contesto di questa legge il Parlamento nazionale potrebbe legittimamente rinunciare al proprio potere costituente, in altre parole, che potrebbe rinunciare al suo potere di chiudere l'ordinamento; vi sono molti dubbi che, senza rompere la continuità dell'ordinamento, possa farlo in generale anche in sede di modifica a norma dell'articolo 138. [...] La rinuncia all'autonomia della legge costituzionale però è questione che non può essere decisa a margine o come complemento di questa riforma degli statuti speciali e, comunque, senza un approfondimento peculiare che in altre sedi è opportuno fare. Essa riguarda eventualmente anche la natura degli altri statuti regionali e si colloca prima e più in alto delle stesse soluzioni che saranno date al federalismo: se cioè il potere ultimo di scrivere le regole fondamentali della nazione sia conservato al Parlamento nazionale o se questo se ne spogli con dividendolo, anche se pariteticamente, con ciascuna o con alcune, ben specifiche e peculiari collettività locali. Non credo che questo sia un punto così scontato come si vorrebbe o si potrebbe dedurre da chi accentua la tesi della natura pattizia degli statuti speciali. In ogni caso, ogni decisione in proposito dovrebbe essere assunta in altra sede, cioè in sede di revisione della Costituzione"<sup>[15]</sup>.

Una posizione altrettanto determinata assunse il Presidente della Camera nel corso dell'esame parlamentare della L.Cost. 3/2001, nel dichiarare inammissibili varie proposte emendative in cui si faceva riferimento all'adesione a un "patto federale" da parte delle singole Regioni: "Nel nostro ordinamento la

revisione costituzionale non è illimitata, ha invece limiti tanto espressi quanto taciti. In proposito la Corte costituzionale, nella sentenza 15 dicembre 1988, n. 1146, ha sancito il limite dell'osservanza dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale come parametro per la legittimità delle leggi di revisione. La revisione costituzionale è in effetti espressione di un potere costituito e non già di un potere costituente, quale si manifesta nella formazione originaria di un ordinamento. Le norme recate dall'emendamento in questione si pongono invece sul piano del potere costituente. In particolare, l'emendamento rende esplicito il riferimento alla formazione di un nuovo patto costituzionale. L'emendamento è inoltre suscettibile di dare luogo alla creazione di un nuovo ordinamento statutale costruito in modo pattizio, nel presupposto implicito della totale dissoluzione dell'ordinamento statutale esistente, in aperto contrasto con il principio dell'unità e indivisibilità della Repubblica. Pertanto [...] deve ritenersi inammissibile, in quanto investe principi della Costituzione non modificabili in sede di revisione costituzionale"[\[16\]](#).

## Progetti di legge

N. 203

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER,  
WIDMANN, BEZZI, NICCO**

---

## Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

---

*Presentata il 28 aprile 2006*

---

Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata.

Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell'intesa tra Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa, per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia, all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3 la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, infine, all'articolo 5, il Friuli Venezia Giulia.

Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso in sede di esame parlamentare.

La presente proposta di legge costituzionale sostituisce il parere attualmente previsto dagli statuti, introdotto con la riforma costituzionale del 2001, con lo strumento rafforzato dell'intesa. Esso è previsto dal testo della legge costituzionale approvata definitivamente il 16 novembre 2005, ma non ancora promulgata in vista del referendum di cui all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. La riforma costituzionale nota come «devolution», infatti, prevede all'articolo 38 lo strumento dell'intesa tra autonomia speciale e Stato quando si tratta di modificare lo statuto. Si inserisce la possibilità del diniego all'intesa, espresso da due terzi dei componenti del consiglio regionale o provinciale. L'articolo in questione, introdotto con un emendamento governativo al Senato della Repubblica, è stato modificato alla Camera dei deputati e in seguito approvato quasi all'unanimità.

La presente proposta di legge costituzionale prevede lo stesso quorum deliberativo disposto dall'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata. In caso di esito negativo del referendum confermativo previsto fra qualche mese, i presentatori si riservano di presentare delle modifiche volte ad abbassare la maggioranza richiesta per il veto, poiché si considera troppo onerosa la maggioranza dei due terzi. Si ritiene più ragionevole prevedere che l'intesa possa essere negata anche dalla maggioranza assoluta dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata. In tal modo l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che interessano la propria sfera d'interessi risulteranno adeguatamente tutelati.

L'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata prevede una modifica all'articolo 116 della Costituzione. Dal punto di vista legislativo è più corretto intervenire sulle disposizioni che specificamente regolano le singole autonomie speciali, per cui la presente proposta di legge

costituzionale prevede interventi precisi sugli articoli di ciascuno dei cinque statuti speciali che riguardano il procedimento di revisione dello statuto.

Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

## **PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

#### ***(Modifica allo Statuto della Regione siciliana).***

1. Il terzo comma dell'articolo 41-*ter* dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

### **Art. 2.**

#### ***(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).***

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

### Art. 3.

#### *(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

### Art. 4.

#### *(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 5.

*(Modifica allo Statuto speciale della regione  
Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

N. 980

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

3/43/43/43/43/43/43/4

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei deputati BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE,  
DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS, SERENI**

---

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a  
statuto speciale

---

*Presentata il 5 giugno 2006*

---

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si intende riprodurre una norma già approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, in occasione della discussione sulle modifiche alla Parte II della Costituzione (atto Camera 4862-B). La norma riguardava il procedimento di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò, allora, di avere, nella sua stessa definizione (la specialità), un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, dopo che il Senato della Repubblica aveva varato norme «pasticciate», si riuscì a trovare un punto d'incontro sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore della modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale fossero adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la regione interessata. La norma era, infatti, in grado di mantenere vitali le regioni e le province a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappresentare nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.

Il prossimo 25 e 26 giugno in occasione del *referendum* costituzionale noi voteremo «no» alla riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, ma non vogliamo rinunciare a questa norma di salvaguardia delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. A riprova di questo, ricordiamo anche l'impegno preso dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, in occasione del dibattito sulla fiducia, «per la salvaguardia delle autonomie speciali, qualsiasi sia l'esito del *referendum*». La presente proposta di legge costituzionale intende anche dare attuazione a questo impegno.

Quanto ai profili tecnici della proposta di legge, merita segnalare che si è preferito agire direttamente sugli statuti di autonomia delle regioni, perché la modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

#### *(Modifica allo Statuto della Regione siciliana).*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-~~ter~~ dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

### Art. 2.

#### *(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

### Art. 3.

#### *(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

### Art. 4.

#### *(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 5.

*(Modifica allo Statuto speciale  
della regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

N. 1241

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del deputato BOATO**

---

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a  
statuto speciale

---

*Presentata il 29 giugno 2006*

---

Onorevoli Colleghi! - Il risultato del *referendum* costituzionale del 25-26 giugno 2006 riporta all'attenzione del Parlamento la necessità di provvedere, con un diverso strumento legislativo, a

risolvere uno dei pochi problemi su cui si era verificato un consenso quasi unanime nel corso dell'esame del progetto di legge di revisione costituzionale della seconda parte della Costituzione, sottoposto a *referendum* ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Infatti, mentre sulla maggior parte degli articoli di tale progetto di legge di revisione costituzionale si era manifestata, in sede di esame parlamentare, una radicale e insanabile contrapposizione tra gli schieramenti politici - e in conseguenza di ciò il *referendum* costituzionale ha registrato una ampia prevalenza dei «no» alla sua promulgazione -, sul tema della procedura di «intesa» per la modificazione degli statuti delle regioni a statuto speciale si era invece verificata una convergenza quasi unanime.

Nel progetto di legge di revisione costituzionale tali particolari procedure di carattere «pattizio» erano state inserite nell'articolo 38, che integrava il primo comma del vigente articolo 116 della Costituzione con le seguenti disposizioni, relative alla adozione degli statuti speciali con legge costituzionale: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle con la presente proposta di legge costituzionale, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nei cinque statuti delle regioni a statuto speciale.

La proposta consta pertanto di cinque articoli, che modificano rispettivamente, lo Statuto della Regione siciliana (articolo 1), della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (articolo 2), della Sardegna (articolo 3), del Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 4) e del Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).

La presente proposta si differenzia parzialmente da analoghe proposte già presentate in materia (A.C. 203 e A.C. 980) esclusivamente per quanto riguarda le procedure concernenti la modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Trattandosi di un unico Statuto che riguarda sia la regione sia le province autonome di Trento e di Bolzano, la presente proposta prevede che «Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali».

Tale disposizione, che sostituisce il vigente terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, appare infatti coerente col precedente secondo comma dello stesso articolo 103, introdotto dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che prevede che: «L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale».

## **PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

#### ***(Modifica allo Statuto della Regione siciliana).***

1. Il terzo comma dell'articolo 41-~~ter~~ dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

### **Art. 2.**

#### ***(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).***

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

*(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

## Art. 5.

### *(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).*

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

- 
- [1] L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2, *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*.
- [2] Com'è noto, l'art. 138 Cost. richiede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione; prevede la sottoposizione a *referendum* delle leggi qualora ne facciano richiesta (entro tre mesi dalla pubblicazione) un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; esclude il ricorso a *referendum* per le leggi approvate in seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei componenti.
- [3] Così dispongono, con formulazione analoga:
- § l'art. 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2;
  - § l'art. 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4;
  - § l'art. 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
  - § l'art. 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
  - § l'art. 63 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.
- [4] I testi precisano che l'iniziativa legislativa in materia appartiene anche al Consiglio (o Assemblea) della Regione interessata (in Trentino-Alto Adige, il Consiglio regionale delibera su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano; in Sardegna, l'iniziativa può essere esercitata anche da almeno 20 mila elettori).
- [5] Per la Regione siciliana il riferimento è all'Assemblea regionale.
- [6] per quanto la specificazione "nazionale" sembri non escludere l'ipotetica eventualità di *referendum* "regionali", allo stato della disciplina costituzionale vigente rimane escluso che sul testo approvato possa esservi una pronuncia popolare.
- [7] Dispongono in tal senso il quinto comma dell'art. 50 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, l'art. 104 dello Statuto trentino, il quinto comma dell'art. 54 dello Statuto sardo e il quinto comma dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. Lo Statuto siciliano non reca disposizioni in tal senso e, pertanto, le disposizioni dell'art. 38 possono essere modificate soltanto con norma di rango costituzionale. Si ricorda in proposito che nel corso dell'*iter* di approvazione della citata L.Cost. 2/2001 la Camera dei deputati, in prima lettura, aveva subordinato all'intesa con la Regione anche le modifiche alle disposizioni finanziarie degli statuti della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia; la disposizione fu tuttavia espunta nel corso della successiva lettura in Senato.
- [8] Il testo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005.

- [9] Questo il testo dell'articolo: "1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale".
- [10] Si deve per altro considerare che le Regioni a statuto speciale sono nominativamente indicate al primo comma dell'art. 116 Cost. e che la disposizione in oggetto – ancor più se, come nel testo ora in esame, inserita nei singoli statuti speciali e perciò applicabile soltanto alle future modificazioni – non si applicherebbe ai disegni di legge costituzionale che mirano ad istituire nuove Regioni e Province autonome a statuto speciale. Dunque l'istituzione di una nuova Regione a statuto speciale (l'inclusione nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 116 Cost.) non sarebbe assistita da un procedimento pattizio né, se quelle disposizioni restano collocate negli statuti speciali, lo sarebbe l'approvazione del relativo statuto speciale.
- [11] Occorre peraltro ricordare che l'intesa con i culti acattolici è raggiunta e consolidata tramite legge ordinaria, senza modificare i poteri a livello costituzionale.
- [12] A.S. 2544-A; Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Assemblea, seduta n. 571 del 24 marzo 2004.
- [13] A.C. 4862-A; Camera dei deputati, XIV legislatura, Assemblea, seduta n. 511 del 21 settembre 2004.
- [14] L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
- [15] A.C. 168 e abb-B, Camera dei deputati, XIII legislatura, Assemblea, seduta del 17 luglio 2000.
- [16] A.C. 4462 e abb., Camera dei deputati, XIII legislatura, Assemblea, seduta di martedì 19 settembre 2000.